

COMUNE DI
GRESSONEY-SAINT-JEAN
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



**Regolamento tecnico per la gestione del
servizio di Garderie**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28.01.2013.

articolo 1 – oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il funzionamento del servizio associato di guarderie, attivo sul territorio del Comune di Gressoney-Saint-Jean.

articolo 2 – ammissioni

1. Sono ammessi al servizio di guarderie i minori di età compresa tra i nove mesi e i tre anni, residenti nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean Gressoney-La-Trinité.
2. Sono altresì ammessi i minori residenti in uno dei Comuni che hanno stipulato apposita convenzione con il Comune di Gressoney-Saint-Jean per la fruizione del servizio.
3. In caso di eccezionale necessità della famiglia possono essere ammessi alla guarderie i minori di età inferiore ai nove mesi. In tal caso è richiesto il parere vincolante del competente servizio socio-sanitario distrettuale.
4. Per i minori che già usufruiscono del servizio e compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza alla guarderie è prolungata di diritto sino all'apertura della medesima.
5. In via eccezionale è consentita la permanenza presso la guarderie oltre il terzo anno di età a minori disabili, su richiesta dell'équipe socio-sanitaria di distretto, corredata di apposito parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unità Sanitaria Locale.
6. L'inserimento in struttura è subordinato alla presentazione di certificato rilasciato dal pediatra di base, attestante l'idoneità all'inserimento e lo stato vaccinale.

articolo 3 - orario e calendario

1. Il servizio di guarderie è funzionante dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal martedì al sabato.
2. La guarderie è chiusa la domenica, il lunedì e nelle giornate festive infrasettimanali.
3. Durante l'anno possono essere previste ulteriori chiusure, anche per l'attività di formazione del personale, che saranno tempestivamente comunicate e, in ogni caso, per periodi non superiori a quindici giorni complessivi nell'arco dell'anno solare.
4. Le chiusure di cui al precedente comma 3 non possono essere programmate, di norma, nei periodi di maggiore afflusso turistico (indicativamente mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, luglio, agosto e dicembre.)
5. Al fine di tutelare i minori frequentanti la struttura, i genitori che al termine del servizio sono impossibilitati a riprendere i propri figli, devono:
 - avvisare preventivamente il personale della struttura;
 - compilare apposita autorizzazione scritta a soggetto terzo, di maggiore età, a riprendere il minore;
 - disporre affinché la persona si presenti munita di documento di riconoscimento.
6. La permanenza nella struttura del minore, di norma, non può superare le cinque ore giornaliere.

articolo 4- capienza

1. La capienza massima della guarderie, è pari alla differenza tra i diciotto posti complessivi autorizzati nella struttura e i posti autorizzati di asilo nido.
2. Nel caso in cui i posti di asilo nido non siano interamente coperti e la graduatoria non presenti lista di attesa, è facoltà dell'amministrazione comunale ampliare temporaneamente i posti destinati alla guarderie, sino al momento in cui si coprano i posti di asilo nido, fatte salve le autorizzazioni di rito.
3. Possono accedere contemporaneamente al servizio, un numero di minori pari al numero di posti di guarderie autorizzati. Alla data di approvazione del presente regolamento i posti autorizzati sono quattro.

articolo 5 – iscrizioni e criteri di ammissione

1. Le domande di ammissione debitamente compilate, sottoscritte e con allegata la documentazione necessaria, devono essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Gressoney-Saint-Jean. A tal fine il Comune predispone apposito modello fac simile.
2. Il Comune di Gressoney-Saint-Jean verifica il possesso dei requisiti, ai fini dell'ammissione al servizio.
3. I minori già inseriti alla garderie in anni precedenti, mantengono l'iscrizione e si prescinde dalla presentazione di nuova istanza.
4. L'ammissione al servizio dei minori residenti in comuni non convenzionati, è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione di partecipazione alle spese di frequenza da parte del comune interessato ovvero alla disponibilità della famiglia di sostenere l'intero costo del servizio, al netto della quota pro-capite regionale.

articolo 6 – partecipazione alle spese

1. La quota mensile di contribuzione a carico della famiglia del minore è stabilita annualmente, con apposito atto del Comune di Gressoney-Saint-Jean, che stabilisce la quota di iscrizione, il corrispettivo orario del servizio fruito e, qualora il servizio lo preveda, la quota pasto.
2. La prima settimana di inserimento presso la garderie del minore, non è soggetta a pagamento.
3. Le quote possono essere ridotte, ovvero temporaneamente sospese, sulla base di specifica richiesta dell'assistente sociale competente.
4. Nel caso in cui due o più minori del medesimo nucleo familiare siano iscritti alla garderie, la quota di iscrizione per ogni minore iscritto, oltre al primo, è ridotta del 50%.

articolo 7 – dimissioni

1. Il genitore che non intenda più usufruire del servizio garderie, è tenuto a darne comunicazione scritta entro il giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro e in tal caso le dimissioni hanno validità a decorrere dal 1° giorno del mese successivo. Qualora la disdetta intervenga in data successiva, le dimissioni hanno validità a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo.
2. Per i minori che terminano il servizio per il passaggio alla scuola dell'infanzia, non è necessaria alcuna comunicazione.
3. In caso di comunicazione successiva al giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro, il genitore è tenuto a pagare la quota di iscrizione mensile a suo carico sino al termine di cui al precedente comma 1.
4. Il Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato, può disporre le dimissioni del minore dalla garderie per le seguenti motivazioni:
 - mancato pagamento della quota di frequenza per due mensilità anche non consecutive;
 - mancato rispetto delle regole di funzionamento del presente regolamento.

articolo 8 - allontanamento e riammissione alla garderie

1. Il minore è allontanato dalla garderie, con le modalità stabilite dalla disciplina regionale, nel caso di:
 - temperatura esterna superiore a 38° associata a malessere fisico evidente;
 - vomito ripetuto eventualmente associato a evacuazioni acquose;
 - diarrea caratterizzata da evacuazioni acquose ripetute o eventualmente associate a inappetenza e vomito;
 - pediculosi non trattata o altre malattie della cute trasmissibili non trattate; il minore può riprendere la frequenza dall'inizio della terapia, con la sola autocertificazione del genitore, in cui si attesti il trattamento in corso;

2. I genitori del minore, che presenta i suddetti malesseri, devono provvedere al ritiro nel più breve tempo possibile. A tal fine è fatto obbligo ai genitori di comunicare i propri recapiti telefonici.
3. Quando l'allontanamento è dovuto a sospetto di malattia infettiva e/o diffusiva è opportuna, per la riammissione, la certificazione medica o la documentazione di avvenuta visita medica (es. libretto della salute), che non risulta, invece, necessaria in caso di allontanamento dovuto a semplice e a specifico malessere fisico che permetta il rientro entro i 5 giorni.
4. Nel caso in cui nel corso della settimana si dovesse procedere all'allontanamento del minore per una seconda volta, il rientro deve essere certificato dal medico, indipendentemente dalla durata dell'allontanamento.

articolo 9 - somministrazione di farmaci

1. Ferme restando le competenze degli operatori sanitari (medici, infermieri ecc.), il personale della garderie deve procedere alla somministrazione di medicinali ai minori nei soli casi in cui, sulla base di puntuale prescrizione medica che stabilisca il dosaggio e gli orari, i genitori o chi ne fa le veci, ne abbia fatto richiesta scritta e la somministrazione non possa essere rinviata a orario diverso da quello di permanenza del minore alla garderie.

articolo 10 – norme transitorie o finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari in materia.